

## Contabilizzatori, in vista la proroga a fine settembre

## Luca Rollino

contabilizzazione dei consumi per riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria pare destinato a non avere una connotazione definitiva e stabile. Un riassunto delle ultime novità e dei cambiamenti in atto a complessa situazione pare molto utile, visti i tanti cambiamenti che si sono succeduti.

La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2016 è stata posticipata al 30 giugno 2017 con l'immancabile decreto «milleproroghe». Tuttavia, iniziano a circolare notizie di una possibile **ulteriore proroga** a fine settembre, per sfruttare integralmente il periodo di inattività degli impianti di riscaldamento.

Di maggiore concretezza sono le possibili modifiche sulla norma Uni 10200, indicata dal legislatore come strumento per la corretta suddivisione delle spese energetiche nei condomini e negli «edifici polifunzionali» che abbiano installato un sistema di contabilizzazione. La norma Uni10200 venne inizialmente individuata come unica regola generale, salvo poi essere resa derogabile qualora non applicabile (come nel caso del raffrescamento), oladdove fossero comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari, superiori al 50%. In questi casi è infatti attualmente possibile attribuire una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari e il resto in base ai vecchi millesimi di riscaldamento o ad altre metodologie.

Ora l'ennesima nuova versione della stessa norma è in procinto di essere pubblicata. Con importanti novità. La prima è una metodologia più precisa per la ripartizione delle spese negliedificiscarsamente occupati (come ad esempio le seconde case). Per il consumo involontario (la cosiddetta

"quotafissa") viene infatti proposto un incremento linearmente proporzionale al mancato utilizzo dei fabbricati.

L'altra (grande) novità è l'introduzione di un'appendice informativa contenente una possibile metodologia per il calcolo (non obbligatoria ma utile per incentivare la riqualificazione energetica) dei coefficienti compensativi.

Lapropostaitalianaprevede di ripartire tra tutti i condominiiconsumienergeticigenerati dalla scarsa coibentazione delle parti comuni (quali ad esempio l'ultimo solaio disperdente). Con la metodologia della vigente norma Uni 10200 queste dispersioni di energia sono invece totalmente a carico degli inquilini i cui alloggi sono delimitati da tali superfici.La compensazione si annullerebbe solo dopo aver attuato un processo di riqualificazione energetica dell'immobile, con adeguamento dell'isolamento ai severi limiti normativi vigenti.

Il tutto genererebbe un evidente vantaggio: la riqualificazione energetica (anche parziale) dell'immobile ridurrebbe sensibilmente i consumi condominiali. La logica sarebbequindiquelladirimuovereil potere di veto delle assemblee condominiali, poco propense a finanziare interventi apparentemente a vantaggio di pochi "eletti". L'intento, coerente con la stessa direttiva europea 2012/27, che prevede che gli Stati membri si attivino per rimuovere qualsiasi barriera alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, non pare tuttavia sufficiente in Italia. È infatti necessaria anche una modifica al testo legislativo nazionale, al fine di rendere possibile e legale l'applicazione di un algoritmo di compensazione decisamente difforme da quanto previsto come principio basilare dal legislatore italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Spese

## Distacco, limiti dal regolamento

## Anna Nicola

la decisionen.12580/2017 (relatore Antonio Scarpa) riprende in considerazione il tema del distacco dall'impianto di riscaldamento. La questione riguarda un regolamento condominiale che sancisce che il distacco sia possibile «purché per un intera stagione e con le opportune garanziee importal'obbligo dipagare la metà col contributo che il rinunciante avrebbe dovuto pagare se avesse usufruito del servizio».

La Corte di cassazione ha confermato la liceità della calusola (già affermata nei gradi di giudizio precedenti). E ha affermatochelaclausolainquestione potesse riguardare sia il distacco temporaneo, sia quello definitivo. Detta disposizione, per la Corte, non è impeditiva del distacco definitivo, ma comporta solo - per il rinunziante - il concorso delle spese come sancito dal regolamento. La Cassazione ha anche precisato che è «legittima la delibera d'assemblea che disponga (proprio come nel casoinesame), in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente naturacontrattualepostainderoga al criterio di ripartizione dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati) tenuto conto che la predetta deroga è consentita, amezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica». In conclusione, per la Cassazione i condòmini sono liberi di regolare con apposita convenzione i loro rispettivi diritti e doveri in apposite clausole contrattuali del regolamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

azionali

ARTNERS
1985, IN MILAN SINCE 1976.